

**Determinazione n. 58/2010****LA CORTE DEI CONTI  
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 9 luglio 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" - INPGI, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2009 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2009 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" - INPGI, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

*f.to* Luigi Gallucci

IL PRESIDENTE

*f.to* Raffaele Squitieri

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE* SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA  
DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANNI AMENDOLA» (INPGI),  
PER L'ESERCIZIO 2009

SOMMARIO

Premessa. – PARTE PRIMA - GENERALITÀ - 1. Profili istituzionali. - 2. Gli organi. - 3. Il personale. - 4. I bilanci. – PARTE SECONDA - LA GESTIONE SOSTITUTIVA DELL'AGO - 1. La gestione previdenziale e assistenziale. - 2. La gestione patrimoniale. - 3. Il conto economico. - 4. Lo stato patrimoniale. - 5. Il bilancio tecnico. 6. Considerazioni finali. – PARTE TERZA - LA GESTIONE SEPARATA - 1. La gestione previdenziale. - 2. La gestione patrimoniale. - 3. Il conto economico. - 4. Lo stato patrimoniale. - 5. Il bilancio tecnico. 6. Considerazioni finali.

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 2 e 7 della L. 21 marzo 1958, n.259 e 3 del D.Lgs.30 giugno 1994, n.509, il risultato del controllo eseguito sulla gestione, relativa all'esercizio 2009, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

La relazione, come il precedente referto,<sup>1</sup> è suddivisa in tre parti. La prima contiene notazioni di carattere generale concernenti sia l'attività istituzionale dell'INPGI, la quale comprende due diverse forme di previdenza obbligatoria affidate a gestioni distinte sul piano normativo e contabile - costituite, l'una, dalla Gestione sostitutiva dell'AGO (acronimo di assicurazione generale obbligatoria), denominata anche "Gestione principale", e, l'altra, dalla Gestione separata - sia l'organizzazione dell'Istituto ed i bilanci di entrambe le Gestioni. La seconda e la terza parte hanno per oggetto esclusivo, rispettivamente, la Gestione sostitutiva e la Gestione separata.

---

<sup>1</sup> Il precedente referto, relativo all'esercizio 2008, è in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n.156.

## **PARTE PRIMA**

### **Generalità**

#### **1 – Profili istituzionali**

1.1 – Il quadro normativo nel cui ambito opera l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), soggetto di diritto privato (nella specie della fondazione) ai sensi del d.lgs n. 509/1994, non ha subito mutamenti nell'anno cui si riferisce la presente relazione. E' pertanto sufficiente, al riguardo, rinviare alle precedenti relazioni della Corte dei conti.

Basti qui ricordare come l'attività istituzionale dell'INPGI ha riguardo a due diverse forme di previdenza.

L'una, più risalente nel tempo, ha per finalità la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria, sostitutiva dell'AGO, nei riguardi dei giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti, successivamente estesa alla categoria dei pubblicisti, titolari di rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, ed iscritti nell'Albo e nel Registro tenuti dall'Ordine. Sono, inoltre, obbligatoriamente iscritti all'INPGI coloro che svolgono, presso la pubblica amministrazione o presso datori di lavoro privati, attività di natura giornalistica a tempo determinato o indeterminato.

In favore di tali categorie di assicurati, l'ordinamento dell'Istituto contempla un'estesa gamma di prestazioni (obbligatorie e facoltative): trattamenti pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti; prepensionamenti ex art. 37 della L. 416/1981 e successive modificazioni; pensioni non contributive (equivalenti alle pensioni sociali INPS); liquidazione in capitale (agli iscritti ultrasessantacinquenni privi dei requisiti utili al pensionamento); liquidazione TFR (a valere sull'apposito Fondo di garanzia di cui alla L. 297/1982); trattamenti temporanei di carattere assistenziale (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di disoccupazione, trattamenti per cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità per infortuni), prestazioni di natura creditizia (prestiti, mutui edilizi ipotecari); prestazioni per finalità sociali (borse e assegni di studio, ricoveri in case di riposo) ed una serie di altre prestazioni consistenti in sussidi straordinari, assegni a tantum ai superstiti, assegni temporanei di inabilità, assegni di superinvalidità.

Già dal 2007 è divenuta operativa la riforma voluta dall'Istituto per garantire, nel periodo medio – lungo, stabilità ed equilibri finanziari della gestione che si sviluppa attraverso due principali interventi.

Con il primo è previsto che, dalla data di entrata in vigore della riforma, le quote di pensione riferite ai periodi di lavoro successivi all'1 gennaio 2006, siano calcolate in base alla contribuzione maturata in tutta la vita lavorativa, con salvezza, in sede di prima applicazione, dei diritti acquisiti.

Il secondo intervento consiste nel progressivo innalzamento dell'età anagrafica per accedere alla pensione di anzianità con almeno 35 anni di contributi: dai 59 anni del biennio 2008-2009, ai 62 del 2014.

E', inoltre, da ricordare come il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con propria delibera del 13 novembre 2008, ha previsto la possibilità del cumulo, fino a un tetto annuo di 20 mila euro (da rivalutare annualmente secondo i coefficienti ISTAT), dei redditi da pensione con quelli derivanti da lavoro autonomo e dipendente; limitazione che opera esclusivamente nei confronti delle pensioni di anzianità liquidate con meno di quarant'anni di contribuzione, mentre nessun limite di cumulabilità opera al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini).

Per quanto attiene ai provvedimenti adottati dall'Istituto nel corso del 2009, una menzione è da fare alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2009 con la quale – in base al disposto dell'art. 4, comma 6-*bis* della legge n. 140/1997 – è stata introdotta una forma di condono delle inadempienze contributive (conseguenti a evasione o omissione), sanabili con il pagamento integrale della contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati, fino a un tetto massimo del 30 per cento. Tale sanatoria, il cui carattere di eccezionalità è stato oggetto di specifica istruttoria da parte dei Ministeri vigilanti (in esito alla quale la delibera è stata definitivamente assentita), trova applicazione per le inadempienze determinatesi sino al 30 aprile 2009.

Sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione (13 maggio 2009) - tenuto conto che la gestione INPGI è sostitutiva anche della tutela antinfortunistica affidata all'INAIL - è stato esteso, dall'1 gennaio 2009, a tutti gli iscritti, giornalisti professionisti, pubblicitari o praticanti in rapporto di lavoro subordinato, il trattamento da corrispondere in caso d'infortunio (cui corrisponde, a carico del datore di lavoro, il pagamento di un premio pari a € 11,88 mensili per ciascun dipendente).

Con riguardo alla gestione assistenziale, sempre nel corso del 2009, sono state deliberate (Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2009) modificazioni al *Regolamento per la concessione dei prestiti agli iscritti alla Gestione sostitutiva dell'A.G.O.*, che hanno comportato, tra l'altro, l'innalzamento della misura massima del beneficio attribuibile alle varie categorie di professionisti.

Sebbene riferimenti fossero contenuti già nella precedente relazione è utile, al fine di contestualizzare i risultati della gestione 2009 con gli interventi normativi suscettibili di avere su di essa ricadute, por mente al fatto che l'art 37 della l. n. 416/1981, come modificato e integrato dal d.l. n. 185/2008 (convertito in l. n. 2/2009) e dal d.l. n. 207/2008 (convertito in l. n. 14/2009) prevede la copertura a carico dello Stato, sino a 20 milioni, dell'onere dei prepensionamenti, insieme ad altre misure di garanzia nell'ipotesi in cui il relativo fabbisogno si rilevi di importo superiore<sup>2</sup>.

Un riferimento, infine, è da riservare all'intesa intervenuta tra le Parti Sociali in sede di rinnovo del CCNL dei giornalisti (26 marzo 2009), recepita dall'Istituto con propria delibera del 25 giugno 2009<sup>3</sup>, che pone a carico delle aziende che facciano ricorso ai pensionamenti anticipati un contributo straordinario all'INPGI (pari al 30 per cento del costo complessivo di ogni prepensionamento) e ne disciplina le finalità di utilizzo. Altre misure riguardano l'istituzione di un contributo, ripartito tra aziende e giornalisti (rispettivamente 0,50 e 0,10 della retribuzione imponibile), per far fronte agli istituti di sostegno al reddito - cassa integrazione guadagni, mobilità, contratti di solidarietà - sino ad ora posti interamente a carico del bilancio dell'INPGI.

1.2 – La Gestione separata<sup>4</sup> provvede a liquidare ai propri iscritti (giornalisti professionisti, pubblicitisti ed i praticanti che esercitano attività autonoma di libera professione o che svolgano attività lavorativa di natura giornalistica anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa), con il metodo di calcolo contributivo, la pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti; provvede altresì all'erogazione del trattamento di maternità, spettante alle libere professioniste ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Così come per la Gestione sostitutiva, il 2009 è stato, anche per la Gestione separata, portatore di novità di rilievo sotto il profilo contributivo, previdenziale e bilancistico.

<sup>2</sup> L'INPGI, com'è noto, corrisponde l'anticipata corresponsione della pensione di vecchiaia agli iscritti dipendenti da aziende in stato di crisi. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, ha adottato un primo decreto in data 24 luglio 2009 (in G.U. 24 agosto 2009, n. 145) con il quale è stato individuato in 290 il numero delle unità ammissibili al beneficio del pensionamento anticipato per il 2009.

<sup>3</sup> Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in pari data, ha altresì apportato le corrispondenti modificazioni al Regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

<sup>4</sup> La gestione trova origine nella normativa recata dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, in attuazione della quale sono stati inclusi tra gli assicurati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, i giornalisti liberi professionisti o che svolgano attività lavorativa di natura giornalistica anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ed è stata istituita la relativa gestione previdenziale separata.



Dal 6 marzo 2009 è, infatti, operativo il nuovo regolamento di attuazione delle attività di previdenza che prevede un nuovo regime contributivo per le prestazioni di lavoro coordinate e continuative, in attuazione dei principi di coordinamento tra le gestioni separate dell'INPS e dell'INPGI (art. 1, comma 80 lett. a, l. n. 247/2007). La nuova disciplina dispone il progressivo incremento dell'aliquota contributiva versata dai committenti (sino a pervenire, dal 1<sup>o</sup> gennaio 2011, ad una aliquota del 26,72 per cento), per 2/3 a carico di questi ultimi e per 1/3 a carico del giornalista co.co.co. Il diritto alla pensione di vecchiaia è previsto, poi, si maturi a sessantacinque anni per gli uomini e a sessant'anni per le donne, per i giornalisti non iscritti ad altre forme di previdenza, in presenza di almeno cinque anni di contribuzione.

Come già accennato, modificazioni di rilievo sono state introdotte dal nuovo regolamento anche per quanto attiene ai criteri di redazione del bilancio, cui, peraltro, è stata data applicazione già nel bilancio consuntivo del 2008.

Il sistema tecnico-finanziario della Gestione a capitalizzazione (per il quale, sino al 2007, figuravano nel bilancio di ciascun esercizio specifiche voci di costo costituite dall'accantonamento dell'intera contribuzione soggettiva accertata nell'esercizio medesimo e dall'onere annuale della capitalizzazione) è stato, infatti, sostituito da un sistema previdenziale a ripartizione, il quale espone nel conto economico le spese per prestazioni previdenziali e assistenziali effettivamente sostenute, senza riportare più l'accantonamento dei contributi soggettivi, né tanto meno la capitalizzazione.

Hanno, poi, trovato ingresso nell'ordinamento della Gestione separata nuovi criteri d'iscrizione dei contributi, che fanno riferimento ai redditi fiscalmente dichiarati e non, come in precedenza, a quelli maturati in corso di esercizio.

Per quanto attiene all'assistenza, anche la Gestione separata è stata interessata nel 2009 da nuovi interventi. Il Comitato Amministratore, infatti, il 12 novembre 2008 ha adottato modificazioni al *Regolamento per la concessione dei prestiti agli iscritti alla Gestione separata*, che hanno comportato, come già osservato per la Gestione principale, l'innalzamento della misura massima del beneficio attribuibile agli iscritti (prestito, comunque, subordinato alla stipula di polizza assicurativa fideiussoria con oneri a carico del giornalista).

Sebbene priva di riflessi finanziari nel 2009, è, infine, opportuno fare menzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI il 29 gennaio 2009 (operativa dal 15 dicembre 2009, cioè dalla data di approvazione dei Ministeri vigilanti) relativa a forme di incentivazione per gli iscritti alla Gestione

separata<sup>5</sup>. In particolare, l'Istituto – in conformità all'art. 1, comma 80 lett. *b*, l. n. 247/2007 – ha provveduto a disciplinare le procedure di stabilizzazione del rapporto di lavoro degli iscritti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo che i datori di lavoro possano stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria accordi volti alla trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato, anche a termine, ma non inferiore ai 24 mesi<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Della procedura di stabilizzazione, da attivarsi entro otto mesi dall'intervenuta approvazione ministeriale del provvedimento adottato da INPGI, è stata proposta dall'Istituto medesimo la proroga per ulteriori dodici mesi, in ragione delle difficoltà operative legate alla definizione dei relativi piani.

<sup>6</sup> Un cenno è, anche, da riservare alle delibere del Comitato Amministratore del 18 marzo 2010, trasmesse ai Ministeri vigilanti per l'approvazione, con le quali: *a*) sono esonerati dall'obbligo di versare i contributi i giornalisti liberi professionisti (esclusi i co.co.co.) che, nell'esercizio dell'attività giornalistica autonoma, percepiscano un reddito annuo inferiore ai 3.000 euro; *b*) è ampliato, per tutti gli iscritti alla Gestione separata, il ventaglio delle ipotesi in cui è ammessa la restituzione dei contributi al compimento dei 65 anni di età.

## 2. – Gli organi

2.1 – Gli organi dell'INPGI, i cui titolari durano in carica quattro anni, sono: il Presidente, il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministratore della Gestione separata, il Collegio sindacale.

Non sono da segnalare per il 2009 modificazioni nella composizione degli organi rinnovati nel 2008, in esito alle complesse operazioni elettorali previste dallo Statuto.

La disciplina che si riferisce ai compensi spettanti ai componenti gli organi monocratici e collegiali dell'INPGI, già stabilita dal Consiglio generale con delibera del 4 luglio 2001, poi parzialmente modificata con delibera adottata dallo stesso organo il 28 aprile 2004, è stata nuovamente determinata con atto del 28 maggio 2008. Con quest'ultima delibera, come anticipato nella precedente relazione, è stata disposta, a decorrere dal 18 aprile 2008, l'equiparazione dell'indennità spettante ai componenti pensionati del CdA (fatta eccezione per il Vice Presidente Vicario) e al rappresentante della Gestione separata, a quella spettante ai componenti attivi del CdA e ai componenti del Collegio Sindacale. E' altresì previsto che all'attuale Presidente in carica – giornalista professionista in posizione di aspettativa non retribuita – venga corrisposta, in aggiunta all'indennità di carica, una forma di ristoro per il pregiudizio economico e previdenziale derivante dagli effetti della sospensione del rapporto di lavoro (quantificato in € 45.098 annui, corrispondenti al mancato accantonamento del Tfr e versamento della contribuzione previdenziale). Con successiva delibera del 26 novembre 2009 è stata rivista la misura dell'indennità spettante al Presidente, fissata, a decorrere dal 1° luglio 2009, in un importo corrispondente alla retribuzione annua del direttore generale, maggiorata del 10 per cento (senza tenere conto dei premi aggiuntivi a quest'ultimo da corrispondere in relazione ai risultati raggiunti). S'è inoltre stabilito, per le medesime ragioni prima succintamente esposte, di attribuire al Presidente dell'Istituto una somma equivalente al pagamento dei contributi Casagit e dell'ammontare della quota di contribuzione del Fondo complementare a carico dell'azienda (quantificata in € 7.644).

Nella tabella 1 sono esposti i dati relativi alla misura annua lorda, intera e ridotta,<sup>7</sup> delle indennità nei due esercizi esaminati, che s'incrementano della prevista rivalutazione annuale.

<sup>7</sup> L'indennità è corrisposta in misura ridotta ai componenti degli organi di amministrazione che dispongono di altri redditi da lavoro o assimilati.

Tabella 1

(in euro)

	2008	2009
<b>Presidente</b>		
- indennità intera	149.475	154.380*
- indennità ridotta	75.251	77.724
<b>Vice Presidente Vicario</b>		
- indennità intera	75.251	77.724
- indennità ridotta	38.139	39.396
<b>Vice presidente</b>		
- indennità intera	60.406	62.393
- indennità ridotta	30.717	31.730
<b>Cons. amm. non titolari di pensione diretta e sindaci</b>		
- indennità intera	45.561	47.061
- indennità ridotta	23.145	23.909
<b>Consiglieri di amm.ne titolari di pensione diretta</b>		
- indennità intera	45.561**	47.061
- indennità ridotta	23.145**	23.909
<b>Presidente Collegio dei sindaci</b>		
- indennità intera	52.984	54.727
<b>Componenti Comitato amministr. gestione separata</b>		
- indennità intera	38.139	39.396
- indennità ridotta	19.332	19.970

\* A decorrere dal 1.7.2009, € 221.426

\*\* A decorrere dal 18.4.2008

L'ammontare del gettone di presenza è fissato in € 80, a decorrere dal secondo quadrimestre del 2008.

I costi complessivi per indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese (di viaggio, alberghiere e per i pasti), gravanti sulla Gestione sostitutiva, si attestano nel 2009 sull'importo di €/mgl 1.524 (€/mgl 1.823 nel 2008). A tale risultato concorre in misura importante il venir meno della spesa per il rinnovo degli organi statutari che aveva influito sensibilmente sui costi del 2008, i cui effetti sono in parte controbilanciati dall'incremento dei compensi, indennità e rimborsi spese agli organi di governo e dei controllo dell'Istituto.

Per la Gestione separata i predetti costi, ammontanti nel 2008 a €/mgl 174, sono pari nel 2009 a €/mgl 171.

2.2 – Non rientra tra gli organi il Direttore generale che, nominato dal Consiglio di amministrazione, sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'Istituto; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e